



COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 01 DEL 02-03-2019

OGGETTO: AREA CONTIGUA AL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO LAZIO E MOLISE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PESCOSOLIDO. (ART. 32. L. 394/91) – DINIEGO ISTITUZIONE, DESIGNAZIONE E DELIMINAZIONE.

L'anno duemiladiciannove il giorno due del mese di marzo alle ore 11:10 ed in prosecuzione nella Sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio dell'Ente, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i consiglieri sotto indicati:

CONSIGLIERE	PRESENTE / ASSENTE
CIOFFI GIUSEPPE - Sindaco	Presente
CORSETTI MARCO - Vice Sindaco	Presente
GUIDA PAOLO - Consigliere	Presente
REALE ELVIO - Consigliere	Assente
CARSELLI FRANCESCO - Consigliere	Presente
PAGLIAROLI DONATO - Consigliere	Presente
BALDESARRA ANTONIO - Consigliere	Presente
LUCCI LUIGI - Consigliere	Presente
BELLISARIO DONATO ENRICO - Consigliere	Presente
BALDESARRA EMILIO GABRIELE - Consigliere	Presente
PROSPERO PASQUALE - Consigliere	Presente

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO, dr. GIUSEPPE CIOFFI, dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dell'Ente Dott.ssa BRUNELLA IANNETTONE, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che, il Comune di Pescosolido non è ricompreso tra i Comuni costituenti il territorio dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM);
- che, per tale condizione, il Comune di Pescosolido gode di piena autonomia dal PNALM nella gestione del proprio territorio, al riparo dei vincoli previsti dalla L. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette), che invece il PNALM impone sugli altri Comuni Laziali costituenti il PNALM;
- che, ricorre una proposta di istituzione di un'Area contigua al territorio del PNALM ai sensi dell'art. 32 della citata L. 394/1991, presentata ai Comuni laziali limitrofi dalla dirigenza della Regione Lazio in apposita riunione, che includerebbe i territori esterni al PNALM, tra cui anche quelli appartenenti a questo Comune;
- che, questo Consiglio Comunale si è già inequivocabilmente espresso su tale argomento, con Deliberazione n. 8 del 18.04.2017, approvando, all'unanimità, che il Comune di Pescosolido (testualmente): "ai sensi dell'art. 32 della L. 394/1991 e sue successive modifiche, aprioristicamente e formalmente non conferisce alcun assenso alla istituzione, designazione e delimitazione di un'area contigua sul proprio territorio comunale";
- che, quanto sopra venne deliberato in base alle seguenti chiare, indubbie, evidenti ed oggettive considerazioni in fatto ed in diritto, espressamente rilevabili nello stesso atto:
 - le aree contigue, così come chiaramente previste dall'art. 32, non possono essere istituite senza il consenso delle amministrazioni comunali interessate sui "piani e programmi e sulle eventuali (si badi bene "eventuali" e non obbligatorie) misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente";
 - attualmente insiste sui territori di questo Comune, una "Zona di Protezione Esterna (Z.P.E.)", che il Presidente del PNALM ha adottato nel maggio 1993, sotto forma di Avviso-Ordinanza, assumendo autonomamente il potere di emettere Ordinanze con efficacia esterna, anche interregionale, benché non previsto da alcuna norma, al solo scopo di confermare ed espandere la propria autorità amministrativa sui territori comunali esterni al Parco, anche di altre Regioni;
 - specificatamente, l'art. 2 della Legge istitutiva del Parco (RD. n. 257/1923 convertito in L. 12.07.1923 n.1511) prevede la sola possibilità per l'Ente Parco di istituire particolari divieti di caccia sui territori limitrofi ai propri confini e non una Zona di Protezione Esterna(!) e, pertanto, da qui la palese e reiterata illegittimità negli atti della Regione Lazio che hanno sempre riconosciuto, e tuttora riconoscono, la validità di una Z.P.E. non prevista da alcuna legge, al di sopra dell'autonomia amministrativa dei Comuni interessati del versante laziale del PNALM;
 - la costituenda Area contigua al PNALM. di cui all'art. 32 della L.394/ 1991, costituisce un palese e malcelato tentativo di ampliare di fatto i confini del parco, potendo, il medesimo PNALM porre vincoli anche su tali aree esterne, alla stregua dei vincoli che impone autonomamente e normalmente sui territori comunali interni, quale Ente sovraordinato ai Comuni in virtù della L. 394/1991;
 - il Comune di Pescosolido, è pur sempre titolare dell'autonomo potere di istituire aree di difesa ambientale, al di fuori dei vessatori dettami della L. 394/1991, così come previsto dall'art. 5 della L. 14.01.2010 n.10, ai fini di una saggia e collaborativa gestione dei territori confinanti con il Parco e per concorrere opportunamente alla tutela delle specie protette e dei loro habitat. come, tra l'altro, fino ad oggi avvenuto (per inciso, tutta la propaganda perenne intorno ai piccoli incombenti sull'orso marsicano, opportunamente amplificati dalle Associazioni animaliste a servizio del PNALM, costituisce uno strumento di pressione sulla opinione pubblica e sugli organi di informazione, quale mezzo per fiancheggiare e sostenere l'ingerenza dell'Ente Parco nelle competenze amministrative territoriali al di fuori dei propri confini);

CONSIDERATO:

- che questo Comune, dal 10.09.1999 è titolare di concessione di Azienda Faunistica Venatoria (A.F.V.), ai sensi dell'art. 16 della L. 157/1992 e dell'art. 32 della LR. 17/1995, in cui persegue ed attua finalità naturalistiche e faunistiche, mediante piani e programmi di conservazione e ripristino ambientale, sempre puntualmente approvati e verificati dall'Ente concedente (Regione/Provincia), senza mai alcun rilievo, nel pieno rispetto delle disposizioni sopracitate;
- che detta A.F.V., al pari di altre istituite nei Comuni laziali del Parco, è stata voluta dal PNALM e formalizzata in un accordo specifico del 24.02.1997, in vigore dell'art. 32 della L. 394/1991 sottoscritto d'intesa con la Regione Lazio, Provincia di Frosinone, Comuni interessati e dallo stesso PNALM, per istituire sui territori al Parco Aziende Faunistiche Venatorie comunali, quali concessioni amministrative con finalità di pubblico interesse gestite dagli stessi Comuni;
- che, i territori di questo Comune inclusi nella ricorrente proposta di Area contigua, andrebbero così a coincidere ed a sovrapporsi con quelli dell'A.F.V. a gestione comunale, sicché sui medesimi territori andrebbero ad insistere due istituti gestionali, quello della concessione amministrativa dell'A.F.V. e quello dell'Area contigua, con finalità ambientali concorrenti, attuate da Enti diversi;
- esattamente, da un lato l'Ente Parco che avrà dalla sua parte, come avvenuto sino ad oggi, la Regione Lazio appiattita sulle posizioni vincolistiche ed egemoni sempre dello stesso Ente Parco, dall'altro lato il Comune che, in posizione subalterna quale sottoscrittore dell'area contigua, continuerà a subire le restrizioni del PNALM, validate dalla Regione Lazio, che, in trenta anni, hanno portato l'orso marsicano, a loro dire, sull'orlo dell'estinzione e ad un generale degrado ambientale causato dall'enorme presenza turistica di milioni di visitatori;
- che, al contrario, occorrerebbe, stante anche l'attuale congiuntura economica di un Paese assediato dalla povertà sempre più dilagante, promuovere la verifica dei costi/benefici di quanto speso dal PNALM a carico della collettività negli ultimi 40 anni, per una opportuna e seria verifica dei risultati ottenuti in favore delle popolazioni dei Comuni interessati, della collettività in generale, della biodiversità e della conservazione della natura;

Tutto quanto sopra premesso e considerato:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 32 della L. 394/1991, che, al comma 5, testualmente prevede: “qualora si tratti di aree contigue interregionali (come nel caso che ci riguarda), ciascuna Regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre Regioni ...(omissis) ...l'intesa è promossa dalla Regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta”;

DATO ATTO che l'attuale proposta di area contigua presentata dalla Regione Lazio non è stata mai sottoscritta d'intesa tra le Regioni interessate, ne' risulta proposta dall'Abruzzo quale Regione con maggior territorio nel PNALM;

CONSIDERATO, pertanto, che la proposta presentata, oltre che non conveniente nel merito per i cittadini amministrati, come sopra evidenziato, è palesemente illegittima per violazione del più volte citato art. 32 e che la Regione Abruzzo ha già provveduto ad adottare l'Area contigua, con DGR. 05.07.2018 n. 480, prescindendo, anch'essa violando l'art. 32, da qualsivoglia intesa con le altre Regioni, pur avendo l'obbligo di assumerne l'iniziativa;

SOTTOLINEATO il carattere facoltativo e non obbligatorio della Istituzione dell'Area contigua e che, in ogni caso, è necessaria una intesa con gli Enti Locali interessati su una proposta promossa dalla Regione Abruzzo, con territorio maggioritario nel PNALM, prioritariamente concordata con le altre Regioni concorrenti;

RIBADITO, per tutti i motivi sopradetti, il diniego all'istituzione dell'Area contigua, tanto più che il Comune di Pescosolido non rientra tra i Comuni costituenti il PNALM, per non avere territori in esso inclusi;

ACQUISITO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

f.to: dr. Giuseppe Cioffi;

DELIBERA

1) di confermare, per le motivazioni di cui in narrativa, quanto deliberato da questo Consiglio con atto 18.04.2017 n. 8 e, quindi, reiterare il diniego assoluto all'istituzione sui territori del Comune di Pescosolido di un'Area contigua al PNALM, ai sensi dell'art. 32 della L. 394/1991 e/o di qualsiasi altra forma di vincolo sugli stessi territori, comunque denominata;

2) di confermare la validità dell'accordo 24.02.1997, sottoscritto, in vigenza dell'art. 32 della L.394/1991 e con il concorso della Regione Lazio, dal presidente del PNALM, dalla Provincia di Frosinone e dagli altri Comuni interessati, per la destinazione dei rispettivi territori confinanti con l'Ente Parco alla istituzione di Aziende Faunistiche Venatorie, con la forma delle concessioni amministrative aventi finalità pubbliche;

3) di inviare il presente atto alla Regione Lazio ed ai Comuni laziali interessati, con l'espresso invito ad adottare analogo provvedimento, per un'autentica tutela degli interessi delle popolazioni da ciascuno amministrare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

AVUTA lettura della proposta di deliberazione sopra estesa;
VISTO il parere reso dal Responsabile del Servizio Amministrativo;
UDITI gli interventi riportati nella nota allegata;
CON votazione in forma palese con il seguente esito:

Presenti n. 10;
Votanti n. 10;
Astenuti n. //;
Voti favorevoli n. 9;
Voti contrari n. 1; (Lucci Luigi)

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione sopra estesa.

Con successiva votazione, espressa in forma palese con stesso esito, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to dr. GIUSEPPE CIOFFI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa BRUNELLA IANNETTONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma e dell'art. 125, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ai sensi dell'art. 32, 1° e 5° comma, della L. n. 18/06/2009, n. 69, viene pubblicata sull'albo ON-LINE del sito informatico comunale (www.comune.pescosolido.fr.it), per 15 giorni consecutivi.

Pescosolido, 24.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa BRUNELLA IANNETTONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 267/2000 il giorno 02.03.2019 poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Pescosolido, 24.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa BRUNELLA IANNETTONE